



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (MELONI)
dal Ministro delle imprese e del *made in Italy* (URSO)
dal Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)
e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali (CALDERONE)
di concerto con il Ministro della giustizia (NORDIO)
e con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione
e il PNRR (FITTO)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GENNAIO 2024

Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	6
Disegno di legge	»	11
Testo del decreto-legge	»	12

ONOREVOLI SENATORI. —

Il decreto-legge reca disposizioni in materia di amministrazione straordinaria delle società strategiche partecipate da amministrazioni pubbliche statali, nonché in materia di grandi imprese in stato di insolvenza.

In ordine al primo aspetto, in particolare, la novella chiarisce i rapporti tra le speciali disposizioni che riguardano l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, che siano partecipate almeno al 30 % da amministrazioni statali, e le disposizioni del codice della crisi, concernenti le altre procedure di gestione della crisi e di liquidazione giudiziale in via generale applicabili.

Giova rilevare che la disciplina ordinaria dettata in via generale dal DL 347/2003 per le grandi imprese in stato di insolvenza, prevede un procedimento che si attiva su impulso dell'imprenditore, ossia per le società di capitali, su impulso degli organi abilitato ad adottare le decisioni e impegnare la volontà della persona giuridica. L'imprenditore, ovviamente, ha anche la possibilità di attivare le domande previste dal codice della crisi, essendo al medesimo rimessa la scelta di quale sia lo strumento più idoneo per uscire dalla crisi.

Il decreto-legge 2/2023 ha innovato l'ordinamento prevendo in proposito una disciplina speciale per gli imprenditori in forma societaria che sono caratterizzate da una partecipazione qualificata dello Stato. Per tali casi le disposizioni hanno previsto che il socio pubblico che detiene almeno il 30 per cento delle quote societarie, possa avere un potere autonomo di impulso, esercitabile all'esito di un procedimento che comunque prevede il coinvolgimento degli organi di governo societario. In particolare è previsto che il socio pubblico possa formulare agli organi di governo della società una istanza tesa a promuovere l'attivazione dell'amministrazione straordinaria immediata di cui al DL 347/2003. Ove gli organi di governo societario restino inerti, il socio pubblico può esso stesso, per conto della società, presentare domanda al Ministro delle imprese.

La novella di cui all'**articolo 1** del presente decreto interviene su tale peculiare fattispecie attraverso due sostanziali modifiche:

a) si abilita ad adottare tale iniziativa, non solo il socio pubblico ma qualsiasi socio, anche privato, che detenga, da solo o congiuntamente ad altri soci, la maggioranza qualificata del 30%. La ratio risiede nel tentativo di dirimere i conflitti endo societari in ordine a decisioni che riguardano l'insolvenza e che incidono, in ragione delle rilevanti dimensioni dell'impresa (almeno 500 dipendenti) e degli indici di insolvenza (almeno 300 milioni di debiti), sulla continuità produttiva e sull'occupazione, privilegiando (questa la scelta del legislatore) uno strumento — quello dell'amministrazione straordinaria immediata — che consente la continuità di esercizio e contempla modalità procedurali maggiormente ispirate alla conservazione, anche tramite la cessione dei compendi aziendali, piuttosto che alla liquidazione;

b) attraverso le disposizioni di cui punto precedente si evita che l'utilizzo degli ordinari strumenti previsti dal codice della crisi, rimasti nella disponibilità degli organi di governo societario, possano essere utilizzati, a fini dilatori, ovvero per postergare l'accertamento dell'insolvenza e paralizzare l'iniziativa del socio di minoranza qualificata, giudicata con favore dall'ordinamento giusto quanto chiarito alla precedente lettera *a)*. A tal fine si prevede che dalla data di presentazione dell'istanza e fino alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria oppure al passaggio in giudicato del provvedimento di cui all'articolo 4, comma 1-*bis*, non può essere proposta la domanda di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 né possono essere presentate o proseguite domande di accesso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza disciplinati dallo stesso decreto legislativo n. 14 del 2019. Nel caso in cui alla data di presentazione dell'istanza di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria risulti depositata la domanda di



nomina dell'esperto di cui all'articolo 12 decreto legislativo n. 14 del 2019, la relativa domanda è archiviata.

E' utile precisare che l'intervento lascia impregiudicato il quadro delle misure che sono già previste dall'ordinamento e che caratterizzano, in particolare, le imprese rientranti nel perimetro di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 aventi rilevanza strategica, tese a: *i)* garantire che i commissari possano applicare le disposizioni previste dai piani ambientali approvati, senza incorrere, a cagione dell'attuazione di tali piani ove giudicati illegittimi e disapplicati, in responsabilità penale (art. 7 del DL 2/2023); *ii)* tutelare le piccole e medie imprese dell'indotto attraverso il regime di predeuzione dei relativi crediti (art. 3 comma 1 *ter* del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347).

L'**articolo 2**, in considerazione della necessità di garantire la continuità del funzionamento produttivo degli impianti dello stabilimento siderurgico della Società ILVA S.p.A. sito in Taranto, qualificato stabilimento di interesse strategico nazionale, nonché in ragione dell'importanza di assicurare un adeguato livello di salvaguardia dell'ambiente e di sicurezza nei luoghi di lavoro, introduce all'art. 1 del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, il nuovo comma 1-*sexies* ai sensi del quale, qualora le società che gestiscono gli impianti anzidetti siano ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, possono essere concessi dal Ministero dell'economia e delle finanze uno o più finanziamenti a titolo oneroso della durata massima di cinque anni, in favore delle medesime società, nel limite massimo di 320 milioni di euro per l'anno 2024.

In particolare, è previsto che al finanziamento, soggetto a restituzione per capitale e interessi, sia applicato un tasso di interesse calcolato a condizioni di mercato. Il credito sorto a fronte di tale erogazione beneficia nella procedura concorsuale di un regime di predeuzione in deroga alla disciplina prevista dall'articolo 222 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

L'**articolo 3** interviene al fine di evitare che durante un fase iniziale connessa all'apertura della procedura concorsuale di Amministrazione Straordinaria di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, nei confronti di imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a cinquecento che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi, possano determinarsi ripercussioni negative sulla tenuta dei livelli occupazionali presenti in Azienda comportando, al tempo stesso, il rischio di disperdere il patrimonio di competenze possedute dai lavoratori.

In particolare, la norma riconosce, in favore dei lavoratori, che il trattamento straordinario di integrazione salariale, a qualunque titolo già richiesto o autorizzato, possa proseguire senza soluzione di continuità nel passaggio della gestione alla procedura commissariale di cui al citato decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347.

Viene tuttavia fatta salva la possibilità in capo agli organi della procedura di adire la tutela prevista all'articolo 7, comma 10-*ter*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, in deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Infine, in considerazione della complessità dei programmi e delle iniziative sottese da attuare, assume particolare rilievo l'esigenza di assicurare massimi livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro; per tale ragione si prevede che i lavoratori addetti alla manutenzione degli impianti ed alla sorveglianza delle



attività afferenti non vengano interessati dai processi di riduzione oraria o di sospensione dal lavoro, a rotazione, ad eccezione dei lavoratori direttamente interessati da specifici programmi di manutenzione e/o di attività connesse alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'**articolo 4** contiene norme che si applicano alle grandi imprese in stato di insolvenza rientranti nel perimetro applicativo ampio del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270, al fine di accelerare la chiusura della fase liquidatoria delle procedure di amministrazione straordinaria. Si introduce, in particolare, un nuovo articolo - il 74 bis - in base al quale si prevede, al primo comma, che il Tribunale disponga la chiusura dell'amministrazione straordinaria quando è compiuta la ripartizione finale dell'attivo e che la chiusura anticipata non è impedita dalla pendenza di giudizi o procedimenti esecutivi, rispetto ai quali il Commissario straordinario mantiene la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio.

Il secondo comma prevede che il comitato di sorveglianza cessa dalle sue funzioni nel momento in cui viene chiusa la procedura di cui al primo comma, mentre il terzo comma precisa che le somme necessarie per spese future ed eventuali oneri relativi ai giudizi pendenti, accantonate nel piano contenente la ripartizione finale dell'attivo e depositate secondo le modalità indicate dal Tribunale, nonché le somme ricevute dal commissario straordinario per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato, sono trattenute dal commissario straordinario e versate su un conto vincolato previa autorizzazione del Tribunale. Il quarto comma stabilisce che dopo la chiusura della procedura, le somme ricevute dal commissario straordinario per effetto di provvedimenti definitivi e gli eventuali residui degli accantonamenti sono fatti oggetto di riparto supplementare fra i creditori secondo le modalità disposte dal tribunale con il decreto di cui all'articolo 76, mentre il quinto comma precisa che in relazione alle eventuali sopravvenienze attive derivanti dai giudizi pendenti non si fa luogo a riapertura della procedura. Il sesto comma stabilisce che con il decreto di chiusura il tribunale impartisce le disposizioni necessarie per la predisposizione di un supplemento di rendiconto, del riparto supplementare e del rapporto riepilogativo finale e che la chiusura della procedura non comporta la cancellazione della società dal registro delle imprese sino alla conclusione dei giudizi in corso e alla effettuazione dei riparti supplementari, anche all'esito delle ulteriori attività liquidatorie che si siano rese necessarie. Si prevede, infine, che, eseguito l'ultimo progetto di ripartizione o comunque definiti i giudizi e procedimenti pendenti, il commissario straordinario chiede al tribunale, che provvede con decreto di archiviare la procedura di amministrazione straordinaria e la chiusura del conto vincolato. Il tribunale provvede con decreto (comma 7) e che entro dieci giorni dal deposito del decreto di archiviazione, il commissario straordinario chiede la cancellazione della società dal registro delle imprese (comma 8).

L'**articolo 5** disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.



RELAZIONE TECNICA

L'articolo 1 dispone che qualsiasi socio, che detenga, da solo o congiuntamente ad altri soci, la maggioranza del 30% possa presentare richiesta di ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria, nei casi di società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche statali, ad eccezione di quelle emittenti azioni quotate su mercati regolamentati.

La disposizione ha carattere ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 2 La disposizione in esame prevede, al comma 1, l'introduzione del comma 1-sexies, all'articolo 1, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142 convertito con legge 7 febbraio 2020, n. 5. Con tale novella, al fine di supportare le indifferibili ed urgenti esigenze di continuità aziendale, indispensabile a preservare la funzionalità produttiva degli impianti siderurgici della Società ILVA S.p.A. e assicurare la salvaguardia dell'ambiente e la sicurezza nei luoghi di lavoro, qualora le società che gestiscono gli impianti anzidetti siano ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, è prevista la possibilità, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, di concedere uno o più finanziamenti di durata massima di cinque anni, a titolo oneroso, in favore delle medesime società, nel limite massimo di 320 milioni per l'anno 2024.

Il comma 2 della disposizione in esame prevede che agli oneri di cui al comma 1, pari a 320 milioni per l'anno 2024, si fa fronte mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse disponibili, in conto residui, di cui all'articolo 1, comma 1-ter, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142 convertito con legge 7 febbraio 2020, n. 5.

La disposizione determina quindi effetti in termini di saldo netto da finanziare pari a 320 milioni per l'anno 2024 che risultano coperti secondo la modalità indicata al comma 2.

In termini di fabbisogno non si ascrivono effetti tenuto conto che l'eventuale concessione dei finanziamenti sarebbe assicurata mediante l'impiego di risorse precedentemente preordinate ad interventi di aumento di capitale da parte di Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia per assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico di Taranto della Società ILVA S.p.A., pertanto già scontate nei tendenziali di finanza pubblica per il 2024.

Non si rilevano effetti in termini di indebitamento netto considerata la natura finanziaria dell'intervento.

In ordine all'articolo 3 si rammenta preliminarmente che i commi 175 e 176 dell'art. 1 della Legge 213/2023 prevedono, per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille, che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali può essere autorizzato, a domanda, in via eccezionale e in deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in continuità con le tutele già autorizzate, un ulteriore periodo di cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2024, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio delle competenze dell'azienda medesima. Alla fattispecie di cui al primo periodo non si applicano le procedure e i termini di cui agli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. L'intervento sopra descritto è riconosciuto nel limite di spesa di euro 63,3 milioni di euro per l'anno 2024 (39,4 milioni di euro per prestazioni e 23,9 milioni di euro per coperture figurative).



Ciò premesso, la disposizione di cui all'articolo 3 prevede, con riferimento alle imprese di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 che abbiano in corso processi di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi, in caso di apertura della procedura di amministrazione straordinaria con autorizzazione alla prosecuzione aziendale, senza soluzione di continuità, la prosecuzione dell'erogazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ove già autorizzata o in corso di autorizzazione, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio delle competenze dell'azienda medesima. La disposta prosecuzione della erogazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, trovando il suo presupposto giuridico e fattuale nella citata autorizzazione - già disposta o in corso di adozione - trova il proprio fondamento nelle disposizioni di cui ai commi 175 e 176 dell'art. 1 della Legge 213/2023 e sulle relative coperture finanziarie. Pertanto, la disposizione in esame ha il solo fine di assicurare che con l'avvento della amministrazione straordinaria non si interrompa l'erogazione del trattamento straordinario di integrazione salariale già autorizzato o in corso di autorizzazione ai sensi dei commi 175 e 176 dell'art. 1 della Legge 213/2023.

Secondo le informazioni fornite del Ministero del Lavoro il numero di lavoratori interessati è il medesimo che interessa il provvedimento dei richiamati commi 175 e 176 dell'art. 1 della Legge 213/2023, pertanto circa 2500 lavoratori dipendenti da ILVA-Arcelor Mitta con una spesa unitaria media mensile di 2.109,54 euro di cui 1.314,04 per prestazione e 795,50 per contribuzione figurativa. Pertanto, gli oneri della disposizione trovano copertura nelle risorse già previste a copertura dell'intervento della legge di bilancio 2024 e riconosciuto nel limite di spesa di euro 63,3 milioni di euro per l'anno 2024 (39,4 milioni di euro per prestazioni e 23,9 milioni di euro per coperture figurative).

È fatta salva la possibilità per gli organi della procedura di amministrazione straordinaria di richiedere le tutele di cui all'articolo 7, comma 10-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Tale articolo prevede, per i dipendenti delle aziende commissariate in base al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, che la durata dell'intervento della cassa integrazione straordinaria sia equiparata al termine previsto per l'attività del commissario. L'art. 4, comma 34, del DL 510/1996 ha disposto che la durata dell'intervento salariale di cui all'art. 7, comma 10-ter del DL 148/1993 si intende in deroga ai limiti di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e smi.

Il comma 2 della disposizione prevede, al fine di assicurare i massimi livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, che i lavoratori addetti alla manutenzione degli impianti ed alla sorveglianza delle attività afferenti non vengano interessati dai processi di riduzione oraria o di sospensione dal lavoro, a rotazione, ad eccezione dei lavoratori direttamente interessati da specifici programmi di manutenzione e/o di attività connesse alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'intervento previsto dalla presente disposizione può essere riconosciuto nel limite di spesa sopra indicato. Pertanto, dall'applicazione di quanto disposto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La disposizione non pregiudica gli interventi di cui al comma 173 dell'art. 1 della Legge 213/2023.

L'articolo 4 reca disposizioni acceleratorie per la chiusura della fase liquidatoria delle procedure di amministrazione straordinaria.

La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



L'**articolo 5** disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

Prof. Piacente

1480022



XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico (in milioni di euro)															
articolo	comma	descrizione	e/s	natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento				
					2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026		
2	1	Finanziamenti a favore delle società che gestiscono gli impianti siderurgici di ILVA Spa	s	k	320,0										
2	1	Veramento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse disponibili, in conto residui, di cui all'articolo 1, comma 1-ter, del DL n. 142/2019	e	ext	320,0										
		Entrate	e		320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Spese	s		320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		SALDO			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2024.

Disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante « Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274 »;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, recante « Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza »;

Visto il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, recante « Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale »;

Visto il decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, recante « Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto »;

Visto il decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, recante « Misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento »;

Visto il decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17.

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure di carattere procedimentale e processuale a garanzia della tempestività ed efficacia della procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, nonché di adottare ulteriori misure finalizzate ad assicurare la continuità produttiva e occupazionale degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 2024;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri delle imprese e del *made in Italy*, dell'economia e delle finanze e del

lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della giustizia e per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Disposizioni sull'amministrazione straordinaria delle società strategiche partecipate da amministrazioni pubbliche statali)

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, il quarto periodo è sostituito dai seguenti:

« Nei casi di società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche statali, ad eccezione di quelle emittenti azioni quotate su mercati regolamentati, l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono uno o più stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, può avvenire, su istanza dei soci che detengano, anche congiuntamente, direttamente o indirettamente, almeno il 30 per cento delle quote societarie, quando i soci stessi abbiano segnalato all'organo amministrativo la ricorrenza dei requisiti di cui all'articolo 1 e l'organo amministrativo abbia omesso di presentare l'istanza di cui al comma 1 entro i successivi quindici giorni ovvero, nello stesso termine, abbia rifiutato di provvedere, pur ricorrendo i suddetti requisiti. Dalla data di presentazione dell'istanza di cui al quarto periodo e fino alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria oppure al passaggio in giudicato del provvedimento di cui all'articolo 4, comma 1-bis, non può essere proposta la domanda di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, né possono essere presentate o proseguite domande di accesso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza disciplinati dallo stesso decreto legislativo n. 14 del 2019. Se alla data di presentazione dell'istanza di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria risulta depositata la domanda di nomina dell'esperto di cui all'articolo 12 decreto legislativo n. 14 del 2019, la relativa domanda è archiviata. ».

Articolo 2.

(Disposizioni in materia di utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5 dopo il comma

1-*quinquies* è aggiunto il seguente: « 1-*sexies*. Al fine di supportare le indifferibili e urgenti esigenze di continuità aziendale, indispensabile a preservare la funzionalità produttiva degli impianti siderurgici della Società ILVA S.p.A., di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e assicurare la salvaguardia dell'ambiente e la sicurezza nei luoghi di lavoro, qualora le società che gestiscono gli impianti anzidetti siano ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, possono essere concessi dal Ministero dell'economia e delle finanze uno o più finanziamenti a titolo oneroso della durata massima di cinque anni, in favore delle medesime società, nel limite massimo di 320 milioni di euro per l'anno 2024. Il finanziamento prevede l'applicazione di un tasso di interesse calcolato a condizioni di mercato ed è soggetto a restituzione, per capitale e interessi, in prededuzione rispetto ad ogni altra posizione debitoria della procedura anche in deroga all'articolo 222 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. ».

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 320 milioni di euro per l'anno 2024, si fa fronte mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse disponibili, in conto residui, di cui all'articolo 1, comma 1-*ter*, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5.

Articolo 3.

(Disposizioni in materia di cassa integrazione straordinaria per le imprese strategiche in amministrazione straordinaria)

1. Per le imprese che gestiscono uno stabilimento industriale di interesse strategico ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi, per le quali sia disposta l'amministrazione straordinaria con conseguente prosecuzione aziendale, ai sensi al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, è disposta per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 1, commi 175 e 176, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, la prosecuzione, senza soluzione di continuità, dell'erogazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ove già autorizzato o in corso di autorizzazione, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio delle competenze dell'azienda medesima. È fatta salva la facoltà per gli organi della procedura di amministrazione straordinaria di richiedere le tutele di cui all'articolo 7, comma 10-*ter*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

2. In considerazione della complessità dei programmi di cui al comma 1, al fine di assicurare i più elevati livelli di sicurezza nei luoghi di la-

voro, i lavoratori addetti alla manutenzione degli impianti ed alla sorveglianza delle attività connesse alla sicurezza, possono essere interessati dai processi di riduzione oraria o di sospensione dal lavoro, a rotazione, soltanto qualora non direttamente impegnati in specifici programmi di manutenzione e sorveglianza delle medesime attività afferenti la sicurezza.

Articolo 4.

(Disposizioni acceleratorie per la chiusura della fase liquidatoria delle procedure di amministrazione straordinaria)

1. Al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dopo l'articolo 74 è inserito il seguente:

« Art. 74-bis (*Prosecuzione di giudizi e procedimenti esecutivi dopo la chiusura*). - 1. La chiusura della procedura nel caso di cui all'articolo 74, comma 2, lettera b), non è impedita dalla pendenza di giudizi o procedimenti esecutivi, rispetto ai quali il commissario straordinario mantiene la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio. La legittimazione del commissario straordinario sussiste altresì per i procedimenti, compresi quelli cautelari e esecutivi, strumentali all'attuazione delle decisioni favorevoli all'amministrazione straordinaria, anche se instaurati dopo la chiusura della procedura.

2. In caso di chiusura della procedura ai sensi del comma 1, il comitato di sorveglianza cessa dalle sue funzioni. Le rinunzie alle liti e le transazioni sono autorizzate dal giudice delegato.

3. Le somme necessarie per spese future ed eventuali oneri relativi ai giudizi pendenti, accantonate nel piano contenente la ripartizione finale dell'attivo e depositate secondo le modalità indicate dal tribunale, nonché le somme ricevute dal commissario straordinario per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato, sono trattenute dal commissario straordinario e versate su un conto vincolato previa autorizzazione del tribunale.

4. Dopo la chiusura della procedura, le somme ricevute dal commissario straordinario per effetto di provvedimenti definitivi e gli eventuali residui degli accantonamenti sono fatti oggetto di riparto supplementare fra i creditori secondo le modalità disposte dal tribunale con il decreto di cui all'articolo 76.

5. In relazione alle eventuali sopravvenienze attive derivanti dai giudizi pendenti non si fa luogo a riapertura della procedura.

6. Con il decreto di chiusura il tribunale impartisce le disposizioni necessarie per la predisposizione di un supplemento di rendiconto, del riparto supplementare e del rapporto riepilogativo finale. La chiusura della procedura a norma del presente articolo non comporta la cancellazione della società dal registro delle imprese sino alla conclusione dei giudizi

in corso e alla effettuazione dei riparti supplementari, anche all'esito delle ulteriori attività liquidatorie che si siano rese necessarie.

7. Eseguito l'ultimo progetto di ripartizione o comunque definiti i giudizi e procedimenti pendenti, il commissario straordinario chiede al tribunale di archiviare la procedura di amministrazione straordinaria e la chiusura del conto vincolato. Il tribunale provvede con decreto.

8. Entro dieci giorni dal deposito del decreto di archiviazione, il commissario straordinario chiede la cancellazione della società dal registro delle imprese. ».

Articolo 5.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 2024

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

URSO, *Ministro delle imprese e del made in Italy*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

CALDERONE, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

NORDIO, *Ministro della giustizia*

FITTO, *Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO